



# ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

**n. 77 di data 1 settembre 2017**

OGGETTO:

Affidamento incarico di consulenza di natura professionale, ai sensi dell'art. 39 sexies della legge provinciale 23/1990 e ss.mm. alla dott.ssa Nives Iori, nell'ambito del progetto Vocabolar del Ladin Fascian - periodo dal 1 settembre - 31 dicembre 2017.

(Impegno di spesa di Euro 5.200,00 – Capitolo 51470/1 bilancio gestionale 2017-2019 – esercizio 2017)

## IL DIRETTORE

- visto il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019 ed il relativo piano triennale, adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 e 26 di data 29 dicembre 2016 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 57 di data 27 gennaio 2017;
- visto in particolare l'allegato "Vocabolar del Ladin fascian" – 2017-2019, con il quale si descrive nel dettaglio il progetto per la redazione di un Vocabolario che raccolga e documenti l'intero patrimonio lessicale del ladino fassano, in tutte le sue varietà locali;
- ricordato che il progetto ha ottenuto nel corso del 2015 il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), per la seconda annualità (2016) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 125 di data 20.06.2016) e per la terza annualità (2017) ha ottenuto un finanziamento di € 62.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 185 di data 28.06.2017) su una spesa massima ammessa di € 85.000,00 (contributo 72,94%);
- valutata perciò la necessità di proseguire nel lavoro riprogrammando le fasi avanzate, poiché l'operazione di ricerca e inserimento di nuove voci e verifica dei lemmi esistenti sui corpora testuali disponibili per le singole varietà si è rivelata assai più corposa di quanto preventivato, restituendo una mole di materiale lessicale quantitativamente e qualitativamente molto importante, che rende necessaria la prosecuzione nell'anno 2017 delle operazioni di redazione delle voci lessicografiche, della revisione generale dei lemmi e della corretta lemmatizzazione dei traduttori italiani, anche e soprattutto per quanto riguarda la terminologia di base ed ergologica, che dalla parte ladina raccoglie un corpus lessicale molto ricco e dettagliato;
- considerato che il personale interno in possesso della professionalità richiesta per l'attività sopramenzionata non è sufficiente e risulta già impegnato in altre attività istituzionali e risulta pertanto necessario l'affidamento di un incarico a un soggetto esterno provvisto di tutti i requisiti, anche linguistici, necessari;
- verificato che il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e le relative disposizioni attuative, consentono l'affidamento diretto di un incarico ad un soggetto esterno all'amministrazione nei seguenti casi:
  - quando non ha per oggetto l'esercizio di funzioni istituzionali, l'esercizio di un pubblico servizio, l'esecuzione di lavori pubblici, l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e l'attività di comitati o organi collegiali (art. 39 quater, comma 5) e dunque, non è necessario far ricorso alle specifiche regole di evidenza pubblica vigenti in materia;
  - al ricorrere, anche in alternativa tra loro, delle seguenti condizioni e cioè: per il perseguimento di obiettivi complessi; per esigenze cui non può essere fatto fronte con il personale di servizio in considerazione dell'alto contenuto culturale di professionalità richiesto non presente o comunque non disponibile nell'amministrazione; per impossibilità di svolgere l'attività con personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; quando, per particolare situazioni di urgenza o di emergenza, non è possibile

o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne (art. 39 quinquies);

- preso atto che le attività ricomprese nell'incarico di consulenza di cui al presente provvedimento hanno ad oggetto:
  1. analisi e revisione delle voci lessicografiche precedentemente ripulite e strutturate con integrazione di accezioni ricavate dagli spogli testuali;
  2. aggiunta di esempi, voci etnografiche ed enciclopediche, espressioni polirematiche e idiomatiche;
  3. inserimento dei rimandi alle varianti locali attestate e creazione dei legami per sinonimia, antonimia, meronimia e sim.;
  4. segnalazione di criticità da sottoporre al gruppo di controllo e validazione.
- verificato che le attività ricomprese nell'incarico di consulenza hanno esattamente tali caratteristiche di complessità e alta specializzazione, presupponendo specifiche competenze linguistiche ladine, nonché conoscenza della lingua tedesca, di lessicografia, fonetica e morfologia, nozioni di bibliografia e adeguate competenze informatiche di gestione di archivi bibliografici e banche di dati.
- contattata allo scopo e verificata la disponibilità della consulente dott.ssa Nives Iori, che ha già collaborato con l'Istituto, a svolgere le sopracitate attività;
- vista la lettera di data 13.03.2017 (n. prot. n. 392/2017) con la quale la dott.ssa Nives Iori ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare l'attività di consulenza linguistica di analisi e redazione lessicografica definitiva sopra descritta di n. 7000 record nell'ambito del progetto Vocabolar Ladin Fascian proponendo un compenso onnicomprensivo di € 13.000,00 (esente I.V.A.) da corrispondere in 4 quote;
- avendo ritenuto necessario suddividere tale incarico in due tranches, la prima delle quali affidata con incarico di consulenza con determinazione n. 27 del 20 marzo 2017, e ritenendo opportuno affidare ora la seconda parte dell'incarico;
- valutata l'offerta congrua in relazione sia all'alta specializzazione sia alla competenza scientifica richiesta;
- ritenuto di affidare alla dott.ssa Nives Iori, [REDACTED] persona esperta, ai sensi dell'art. 39 sexies della l.p. 23/1990 e s.m. l'incarico di consulenza evidenziato in virtù dell'elevata competenza acquisita con la propria formazione e con la propria attività professionale come dimostrato dal C.V.;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. ed in particolare il Capo I bis "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione;
- visto il regolamento di attuazione della l.p. 23/1990, approvato con il D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg;
- rilevato che il rapporto contrattuale in argomento si configura come prestazione d'opera intellettuale e rientra nelle fattispecie previste dall'art. 39 sexies "incarichi di studio, ricerca e consulenza" della legge provinciale n. 23/1990;

- rilevato altresì che l'incarico in argomento si configura fiscalmente come prestazione professionale;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 "Affidamento di incarichi di studio, di ricerca di consulenza e di collaborazione: disposizioni attuative delle norme di cui al Capo I Bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 introdotto dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 9;
- vista la circolare del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari generali della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2008, prot. n. 2123 come modificata con circolari prot. n. 39967 di data 27 gennaio 2016 (ns. prot. di arrivo n. 177/2016) e prot. 141240 di data 17 marzo 2016 (ns. prot. di arrivo n. 529/2016);
- acquisita la seguente documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23:
  - attestazione esperienza maturata (curriculum vitae);
  - dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 39 septies, comma 3 e 39 novies della legge 23/1990 e s.m., nonché dall'art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse di cui alla L. 190/12;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto "Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli articoli 39 sexies e 39 duodecies della legge provinciale 19 settembre 1990, n. 23";
- rilevato che l'incarico in argomento non supera i limiti imposti nella citata deliberazione, come esposto nella seguente tabella:

CONSULENTE: IORI NIVES	ANNO	Importo contrattuale	calcolo giorni virtuale	importo presunto	calcolo giorni 2017	totale giorni virtuali
DET. N. 64/2011	2011	€ 3.050,00	38	€ -		
DET. 63/2012	2012	€ 5.750,00	71	€ -		
DET. 67/2013	2013	€ 2.200,00	27			
DEL. 3/2014	2014	€ 8.050,00	99			
DET. 19/2015	2015	€ 6.900,00	85			
DEL. 15/2015	2015	€ 5.750,00	71			
DET. 36/2016	2016	€ 8.000,00	99			
DET. 88/2017	2016	€ 5.650,00	70			
DET. 26/2017	2017	€ 7.800,00	96			
				€ 5.200,00	64	720
						Valore < 1095

- viste le direttive adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2086 dd. 24 novembre 2016, concernenti la formazione del bilancio di previsione 2017-2019, da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” ed in particolare l'allegato A), punto n. 2, lett. b) che ha previsto in materia di incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2017 e successivi quanto segue:

....

*b) Spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza*

Per ciascuno degli esercizi 2017, 2018, 2019 gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

....

*Disposizioni comuni per i punti b) e c)*

Dai limiti sopra definiti restano escluse:

- le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio;
- le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea;

- ritenuto che il rapporto contrattuale oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente e sia indispensabile in quanto volto allo sviluppo della lessicografia ladina (progetto VOLF), obiettivo che questo istituto si è dato per l'anno 2017 (cfr. Piano delle Attività triennale 2017-2019), realizzando quelle che sono le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto;
- rilevato che il rapporto contrattuale sarà formalizzato mediante stipula di apposito contratto di prestazione d'opera in conformità allo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- ritenuto che non sussistono i presupposti di applicabilità della legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti con determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 e n. 4 di data d. 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti, gli atti e i contratti di cui all'art. 83 del citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00);
- visto il D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dati personali;
- vista la L. 190/12 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 di data 30 gennaio 2017 avente ad oggetto “Piano triennale 2017-2019 di prevenzione della corruzione dell'Istituto Culturale Ladino”;
- vista la deliberazione della G.P. n. 1217 dd. 18 luglio 2014, relativamente

all'estensione del codice di comportamento dei dipendenti provinciali ed enti strumentali ai contratti di appalto;

- visto il D.lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di trasparenza;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci;
- vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto l'art. 56 e l'Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011;
- visto il "Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto Culturale Ladino", adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l'art. 22;
- visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 di data 29 dicembre 2016 e ss mm;
- dato atto che la spesa complessiva lorda di Euro 5.200,00 derivante dall'adozione del presente provvedimento sarà sostenuta con i fondi stanziati al capitolo 51470/1 (*Progetto Volf: incarichi professionali di studio, ricerca e consulenza*) del bilancio gestionale 2017-2019 con imputazione all'esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

#### d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, del Capo I bis della L.P. 23/90, alla dott.ssa Nives Iori, [REDACTED]  
[REDACTED] P.I. 02456190228 un incarico di consulenza per il periodo 1 settembre – 31 dicembre 2017 (seconda tranche), per l'effettuazione delle seguenti prestazioni: consulenza linguistica di analisi e redazione lessicografica definitiva di n. 2800 record nell'ambito del progetto Vocabolar Ladin Fascian, e nel dettaglio:
  - analisi e revisione delle voci lessicografiche precedentemente ripulite e strutturate con integrazione di accezioni ricavate dagli spogli testuali
  - aggiunta di esempi, voci etnografiche ed enciclopediche, espressioni polirematiche e idiomatiche;
  - inserimento dei rimandi alle varianti locali attestate e creazione dei legami per sinonimia, antonimia, meronimia e sim.;
  - segnalazione di criticità da sottoporre al gruppo di controllo e validazione.
2. di dare atto che il rapporto contrattuale di cui al precedente punto 1) che si configura fiscalmente come prestazione professionale, sarà formalizzato tramite sottoscrizione di apposito contratto in conformità allo schema allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

3. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 5.200,00 (esente I.V.A.), che sarà liquidato in 2 rate posticipate, rispettivamente al 30/11/2017 di € 3.900,00 (corrispondente a 2100 record) e al 31/12/2017 di € 1.300,00 (corrispondente a 700 record) su presentazione di regolari fatture elettroniche, a 30 giorni dalla data di ricevimento, sulla base delle prestazioni rese nel periodo di riferimento, previa attestazione del Direttore dell'Istituto dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni;
4. di dare atto che le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere rese personalmente, presso la propria sede, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, secondo la disciplina dettata dagli art. 2220 e 2230 e segg del C.C., a suo esclusivo rischio;
5. di impegnare la somma complessiva lorda, derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 5.200,00 al capitolo 51470/1 del bilancio gestionale 2017-2019, con imputazione sull'esercizio finanziario 2017, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di accertare l'importo di Euro 9.482,20 al capitolo 2170 a titolo di contributo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 185 di data 28 giugno 2017 per il "Progetto Volf – un thesaurus lessicografico per il ladino in Fassa" ;
7. di provvedere alla pubblicazione dell'incarico di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Allegato: schema di contratto

Firmato digitalmente da  
a: Fabio Chiocchetti  
Motivo: competenza  
Data: 01/09/2017 12:15:  
12

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott.ssa Nives Iori, [REDACTED] P.I. 02456190228

premessso

che con determinazione del Direttore n. xx di data xx settembre 2017 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Nives Iori un incarico di consulenza,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo 1 (Oggetto)

L'ICL affida alla dott.ssa Nives Iori, [REDACTED] P.I. 02456190228 (di seguito denominata consulente) che accetta, un incarico avente le seguenti prestazioni: consulenza linguistica di analisi e redazione lessicografica definitiva di n. 2800 record nell'ambito del progetto Vocabolar Ladin Fascian, e nel dettaglio:

1. analisi e revisione delle voci lessicografiche precedentemente ripulite e strutturate con integrazione di accezioni ricavate dagli spogli testuali
2. aggiunta di esempi, voci etnografiche ed enciclopediche, espressioni polirematiche e idiomatiche;
3. inserimento dei rimandi alle varianti locali attestate e creazione dei legami per sinonimia, antonimia, meronimia e sim.;
4. segnalazione di criticità da sottoporre al gruppo di controllo e validazione

### Articolo 2

#### (Qualificazione e durata)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di prestazione d'opera intellettuale, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies della L.P. 23/1990 ed avrà inizio il 1 settembre 2017 e terminerà il 31 dicembre 2017, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

### Articolo 3

#### (Esecuzione della prestazione)

Il consulente si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il consulente:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione

professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;

2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

#### **Articolo 4**

##### **(Obbligo di riservatezza e di correttezza)**

E' fatto divieto al consulente di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico. L'ICL e il consulente si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal consulente e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

#### **Articolo 5**

##### **(Normativa prevenzione corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione)**

Il consulente dichiara l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Istituto, ovvero specifica la sussistenza degli stessi esplicitandoli. Con la sottoscrizione del presente contratto, il consulente, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'Istituto Culturale Ladino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti del medesimo consulente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

#### **Articolo 6**

##### **(Codice di comportamento)**

Il consulente rispetta, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta stabiliti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale 18 luglio 2014, n. 1217.

A tal fine il consulente dichiara che l'ICL gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso una completa e piena conoscenza. Il consulente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

Il consulente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento sopra richiamato, ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. L'Istituto, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Incaricato il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Articolo 7**

##### **(Corrispettivo)**

L'ICL si impegna a versare al consulente, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a Euro 5.200,00 (I.V.A. e

ogni altro onere incluso). Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al consulente, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

#### **Articolo 8**

##### **(Modalità e tempi di pagamento)**

L'ICL corrisponderà al consulente la somma di cui al precedente art. 7. La somma sarà liquidata in 2 rate posticipate, rispettivamente al 30/11/2017 di € 3.900,00 (corrispondente a 2100 record) e al 31/12/2017 di € 1.300,00 (corrispondente a 700 record) su presentazione di regolari fatture elettroniche, a 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, sulla base delle prestazioni rese nel periodo di riferimento, previa attestazione del Direttore dell'Istituto dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

La fattura dovrà essere intestata all'Istituto Culturale Ladino. Si precisa altresì che, per quanto riguarda la trasmissione della fattura all'Istituto, si applicheranno le norme di cui al D.M. 3 aprile 2013, n. 53 (fatturazione elettronica).

Il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per la trasmissione delle fatture sulla Piattaforma del Portale del Ministero "Sistema di Interscambio" (SDI) è il seguente : **UFKEXX**. Si comunica inoltre che allo scrivente Istituto si applica il regime IVA del c.d. "split payment" (art. 17ter del D.P.R. 633/72, introdotto con L. 190/14).

#### **Articolo 9**

##### **(Tracciabilità dei pagamenti)**

Il rapporto contrattuale non sarà soggetto agli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/10, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 7 luglio 2011.

#### **Articolo 10**

##### **(Facoltà di recesso)**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del consulente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

#### **Articolo 11**

##### **(Risoluzione del contratto)**

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del consulente.

L'ICL, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni;

L'ICL, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la decadenza dell'incarico e la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

**Articolo 12**  
**(Clausola Penale)**

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del consulente nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

**Articolo 13**  
**(Modifiche o integrazioni al contratto)**

Qualunque integrazione, modifica o proroga del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e sarà formalizzata per scambio di corrispondenza. Eventuali proroghe, purché motivate, potranno essere autorizzate dalla Direzione dell'Istituto previa richiesta da trasmettere via pec al medesimo, almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto.

**Articolo 14**  
**(Diritti d'autore)**

Ai sensi della Legge 22 aprile 1941, 633 e s.m., l'Istituto diviene assoluto ed esclusivo proprietario dei risultati e del materiale prodotto in esecuzione del presente contratto con tutti i diritti di utilizzazione e con facoltà di disporre liberamente, senza null'altro dovere all'autore oltre al compenso pattuito.

**Articolo 15**  
**(Clausola di rinvio)**

Per quanto non indicato si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Capo I bis della legge provinciale n. 23/1990.

**Articolo 16**  
**(Controversie)**


In merito alle controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, le stesse saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Direttore dell'Istituto Culturale Ladino e l'incaricato. Nel caso di esito negativo del tentativo di composizione, dette controversie saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, deferite ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Istituto, uno dall'incaricato ed il terzo da designarsi, previa richiesta da parte dell'Amministrazione committente, dal Presidente del locale Tribunale nell'ambito dei magistrati in forza presso il Tribunale stesso, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Vigo di Fassa,

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO  
Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE  
dott.ssa Nives Iori

Firmato digitalmente da: Fabio Chiocchetti  
Motivo: competenza  
Data: 01/09/2017 12:15:38



CERTIFICATO DI IMPEGNO

BILANCIO 2017-2019

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
51470/1	2017	328	5.200,00

Vigo di Fassa, 1 settembre 2017

Firmato digitalmente da: DEFRANCESCO  
MARIANNA  
Motivo: competenza  
Data: 01/09/2017 12:16:00

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE  
dott. Fabio Chiocchetti